



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 febbraio 2014 (21.02)  
(OR. en)**

**5929/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0007 (COD)**

---

---

**CODEC 251  
PECHE 40  
PE 54**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 febbraio 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per la pesca ha presentato quindici emendamenti alla proposta di regolamento.

#### **II. DISCUSSIONE**

La relatrice Isabelle THOMAS (S&D - FR) ha aperto la discussione e:

- ha spiegato che la proposta di allineamento della Commissione riclassifica le competenze attribuite ai sensi della vecchia procedura di comitato come atti delegati o atti di esecuzione. La proposta della Commissione opta, quasi sistematicamente, per gli atti delegati;
- ha affermato che è stato riferito al Parlamento che, poiché gli atti delegati sono soggetti al controllo *a posteriori* del Parlamento, quest'ultimo mantiene la sua competenza;

- ha invitato alla prudenza, perché il Parlamento non dispone ancora delle risorse umane o delle necessarie procedure atte a condurre in modo adeguato un controllo *a posteriori*;
- ha sottolineato la necessità che gli atti delegati assicurino l'esecuzione uniforme del regolamento in tutta l'UE;
- ha spiegato di aver rispettato l'idea della Commissione che l'attuale proposta debba occuparsi solamente dell'allineamento al trattato di Lisbona e non servire come scusa per una qualsivoglia revisione del merito del regolamento. Ad ogni modo, la riforma della PCP incoraggerà, a tempo debito, un'ulteriore revisione del regolamento; e
- si è rammaricata del fatto che la Commissione non abbia risposto ad una serie di domande dei suoi colleghi della commissione. La Commissione ha recentemente presentato una proposta di testo omnibus per adattare il controllo al requisito di sbarcare il pesce rigettato ma senza proporre adeguamenti intelligenti e coerenti al regolamento sul controllo. Detti adeguamenti potrebbero tenere in considerazione, allo stesso tempo, sia la riforma nel suo complesso sia i commenti sostanziali dei suoi colleghi. La Commissione propone una revisione frammentata, occupandosi ora di sbarchi e ora di raccolta dati. Ma il controllo è un tutt'uno che non si presta a un tale trattamento. Vi è il rischio che le discussioni del Parlamento vengano limitate, soprattutto quando si chiede a quest'ultimo di legiferare in fretta.

La commissaria DAMANAKI:

- ha ringraziato il Parlamento per il sostegno alla proposta;
- ha evidenziato la necessità di una corretta applicazione del nuovo quadro sulla pesca;
- ha sottolineato il fatto che la proposta attuale ha il solo scopo di allineare l'attuale regolamento sul controllo al trattato di Lisbona. Il regolamento attuale è entrato in vigore solamente nel 2011. Il funzionamento delle disposizioni sarà adeguatamente valutato a tempo debito ma per il momento è ancora troppo presto. La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del regolamento ogni cinque anni. La prima di dette relazioni sarà presentata nella prima metà del 2015;
- ha spiegato che la Commissione inizierà a preparare il regolamento omnibus non appena il Parlamento avrà votato la nuova politica della pesca: prima non si può proprio iniziare; e
- ha dichiarato che qualsiasi revisione del regolamento sul controllo sarà, gioco forza, demandata al suo successore come commissario.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico PPE, Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE - ES):

- ha espresso l'appoggio del suo gruppo politico alla relazione della relatrice;
- ha sottolineato l'urgente necessità di una revisione completa del regolamento sul controllo; e
- ha avvertito che in materia di atti delegati il Parlamento, fatti salvi i suoi diritti, non dovrebbe accollarsi più di quanto possa realizzare.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico S&D, Ulrike RODUST (S&D - DE) ha sottolineato l'importanza dei controlli e ha chiesto alla Commissione di proporre un nuovo regolamento sul controllo.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico ALDE, Nils TORVALDS (ALDE - FI) ha sottolineato l'importanza dei controlli nella prevenzione delle frodi e nell'assicurare che i pescatori operino su un piano di eguaglianza.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico Verts/ALE, Raül ROMEVA i RUEDA (Verts/ALE - ES) ha avvertito che taluni emendamenti potrebbero compromettere il regolamento sul controllo.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico ECR, Marek GRÓBARCZYK (ECR - PL):

- ha sottolineato la necessità di assicurare la parità di trattamento tra tutti i pescatori europei; e
- ha attirato l'attenzione sulla difficile situazione del merluzzo bianco del Baltico.

La commissaria DAMANAKI ha preso nuovamente la parola e:

- ha ricordato la dimensione regionalizzata della riforma della pesca che consentirà agli Stati membri di decidere, sulla base di un approccio fondato sui bacini marittimi, come attuare le misure tecniche adeguate alla loro situazione. Pur senza descrivere la situazione come perfetta, ha tuttavia affermato che ci sarà una maggiore flessibilità in futuro; e
- ha chiesto alle istituzioni di decidere formalmente e con urgenza sullo strumento di finanziamento.

La relatrice ha nuovamente preso la parola e:

- ha voluto rassicurare Romeva i Rueda affermando che i suoi emendamenti non hanno cambiato il regolamento sul controllo ma hanno avuto semplicemente lo scopo di affrontare la questione sull'uso degli atti delegati o degli atti di esecuzione; e
- ha evidenziato la necessità di rassicurare i pescatori europei circa il fatto che sono tutti sottoposti, in pratica, alle medesime regole e di fornire loro norme conosciute e coerenti che non cambiano di giorno in giorno.

### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 5 febbraio 2014, la plenaria ha adottato tutti i quindici emendamenti della commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo, che contiene gli emendamenti adottati, figura nell'allegato della presente nota.

## **Rispetto delle norme della politica comune della pesca \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0009),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0019/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0468/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 3 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

*– l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per determinate categorie di pescherecci;*

*Emendamento*

*soppresso*

---

<sup>1</sup> GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) È *particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate* durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. *Quando elabora e redige* atti delegati la Commissione è *tenuta a procedere* alla *trasmissione simultanea*, tempestiva *ed* appropriata dei *relativi* documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

(4) È *di particolare importanza che* durante i lavori preparatori *la Commissione svolga adeguate consultazioni*, anche a livello di esperti, *ad esempio con i consigli consultivi regionali. Nella preparazione e nell'elaborazione degli* atti delegati la Commissione *dovrebbe provvedere* alla *contestuale*, tempestiva *e* appropriata *trasmissione* dei documenti *pertinenti* al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 5 – trattino 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

– *marcatura degli attrezzi da pesca;*

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 5 – trattino 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

– *notifica preventiva;*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(8 bis) Poiché il presente regolamento mira ad allineare il regolamento (CE) n. 1224/2009 al trattato di Lisbona, è importante che la Commissione esamini, nel contesto della futura revisione di detto*

*regolamento:*

- le richieste del Parlamento europeo per quanto concerne la distinzione tra attrezzi passivi e attrezzi fissi;*
- la pertinenza dei livelli di tolleranza per i giornali di bordo, fissati al 10%;*
- le condizioni di notifica dell'ingresso nei porti;*
- le possibili deroghe alle condizioni di stivaggio;*
- l'onere amministrativo imposto dai vincoli in materia di pesatura;*
- le condizioni di attribuzione e trasferimento dei punti di infrazione; e*
- la pubblicazione dei dati relativi alle infrazioni.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 7 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda le disposizioni sull'applicabilità dell'autorizzazione di pesca ai* piccoli pescherecci.

*Emendamento*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente all'articolo 119 bis riguardo alle condizioni di esenzione dall'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca per i* piccoli pescherecci.

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 8 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. *Alla* Commissione è *conferito il potere di* adottare atti *delegati in conformità dell'articolo 119 bis* con riguardo alla

*Emendamento*

2. *La* Commissione *può* adottare atti *di esecuzione* con riguardo alla marcatura e all'identificazione di pescherecci,

marcatatura e all'identificazione di pescherecci, imbarcazioni ed attrezzi per quanto concerne:

- a) i documenti da conservare a bordo;
- b) le norme applicabili alla marcatatura delle imbarcazioni;
- c) **le norme applicabili ad** attrezzi fissi e sfogliare;
- d) le etichette;
- e) le boe;
- f) i cavi.

imbarcazioni ed attrezzi per quanto concerne:

- a) i documenti da conservare a bordo;
- b) le norme applicabili alla marcatatura delle imbarcazioni;
- c) **gli** attrezzi fissi e **le** sfogliare;
- d) le etichette;
- e) le boe;
- f) i cavi.

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera a**  
Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 – paragrafo 10

#### *Testo della Commissione*

10. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di*** adottare atti ***delegati in conformità dell'articolo 119 bis*** per quanto riguarda:

- a) i requisiti dei dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci;
- b) le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite;
- c) le responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite;
- d) le misure di controllo che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
- e) la frequenza di trasmissione;
- f) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;
- g) la trasmissione di dati allo Stato membro costiero;
- h) le misure da adottare in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del

#### *Emendamento*

10. ***La*** Commissione ***può*** adottare atti ***di esecuzione*** per quanto riguarda:

- a) i requisiti dei dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci;
- b) le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite;
- c) le responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite;
- d) le misure di controllo che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
- e) la frequenza di trasmissione;
- f) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;
- g) la trasmissione di dati allo Stato membro costiero;
- h) le misure da adottare in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del

dispositivo di localizzazione via satellite;  
i) la mancata ricezione dei dati;  
j) il controllo e la registrazione delle attività di pesca;  
k) l'accesso ai dati da parte della Commissione.

dispositivo di localizzazione via satellite;  
i) la mancata ricezione dei dati;  
j) il controllo e la registrazione delle attività di pesca;  
k) l'accesso ai dati da parte della Commissione.

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 13 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca può essere decisa in conformità del trattato quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

#### *Emendamento*

2. L'introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca può essere decisa, in conformità del trattato ***e in consultazione con le parti interessate***, quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 10**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. ***Alla*** Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati in conformità dell'articolo 119 bis*** per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti

#### *Emendamento*

6. ***La*** Commissione ***può*** adottare atti ***di esecuzione*** per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono

nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

registrati.

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 14 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis*** per quanto riguarda:

- a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;
- b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;
- c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

#### *Emendamento*

8. ***La Commissione può*** adottare atti ***di esecuzione*** per quanto riguarda:

- a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;
- b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;
- c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 30**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 52 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ***in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la*** modifica delle distanze di cui ai paragrafi 1 e 2, tenuto conto:

#### *Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato,*** atti delegati ***conformemente all'articolo 119 bis riguardo alla*** modifica delle

distanze di cui ai paragrafi 1 e 2, tenuto conto:

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 32**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

**4. Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto biologico della pesca ricreativa ai sensi del paragrafo 3, misure di gestione specifiche quali autorizzazioni di pesca e dichiarazioni di cattura possono essere adottate in conformità del trattato quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo.**

#### *Emendamento*

**4. Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l'impatto biologico della pesca ricreativa ai sensi del paragrafo 3. Misure di gestione specifiche quali autorizzazioni di pesca e dichiarazioni di cattura possono essere adottate in conformità del trattato quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo.**

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 33 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 – paragrafo 10 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

**g) le informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori.**

#### *Emendamento*

**soppressa**

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 66**

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 119 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2,**

#### *Emendamento*

**2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 14,**

*all'articolo 9, paragrafo 10*, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, *all'articolo 17, paragrafo 6*, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, è *conferita* alla Commissione per un periodo *indeterminato*.

paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, è *conferito* alla Commissione per un periodo *di tre anni a decorrere da ...* \*.

*La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. In tale relazione, la Commissione valuta l'efficacia degli atti adottati alla luce degli obiettivi del presente regolamento e della politica comune della pesca, al fine di garantire, in particolare, che il controllo sia effettuato in modo equo, ad esempio mediante l'utilizzo di indicatori comparativi.*

*La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

---

\* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*